



Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2023/0272 del 30/05/2023 volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi C.C.I. "criteri per l'individuazione di fasce di flessibilità per il personale con profilo di educatore asilo nido e di insegnante scuola dell'infanzia" sottoscritta in data 15/05/2023 e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 70 del 26/05/2023, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;






il giorno 26 giugno 2023

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA


nella persona del Capo Settore Risorse Umane, dott.ssa Sonia Furlan

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

FP CGIL




CISL FP



UIL FPL



CSA Regioni e AA LL



C.C.I. criteri per l'individuazione di fasce di flessibilità per il personale con profilo di educatore asilo nido e di insegnante scuola dell'infanzia

Premesso che:

- l'art. 7 comma 4 lett. p) del CCNL 16/11/2022 prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa "i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare";

- l'art. 29 "Orario di Lavoro" del citato CCNL stabilisce che "l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico"; inoltre, al comma 4, prevede che "Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sotto indicate tipologie di orario:

a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all'art. 36 (Orario di lavoro flessibile)

b) *omissis*";

- l'art. 34 del citato CCNL, in combinato disposto con l'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, prevede che in caso di prestazione lavorativa superiore alle 6 ore, il personale deve beneficiare di una pausa di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psicofisiche. Tale articolo, al comma 5, prevede che la prestazione lavorativa può non essere interrotta dalla pausa solo in presenza di attività per le quali vada obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi;

- richiamati gli artt. 86 e 87 della "Sezione personale educativo e scolastico" del CCNL 16/11/2022;

Dato atto che:

- il Settore Servizi Scolastici garantisce il servizio degli asili nido e delle scuole dell'infanzia con orario dalle ore 7.30 alle ore 16.00, su 5 giorni, dal lunedì al venerdì;

- nelle scuole dell'infanzia il servizio è garantito mediante articolazione oraria in 3 turni di 6 ore:

- 1) dalle 7.30 alle 13.30
- 2) dalle 8.00 alle 14.00
- 3) dalle 10.00 alle 16.00;

- negli asili nido il servizio è garantito mediante articolazione oraria in 5 turni, i primi due di 6 ore e gli altri tre di 6 ore e mezza (comprehensive di 30 minuti di tempo mensa, rientranti nelle ore di gestione), oltre che con un turno part-time pomeridiano (dalle 13.00 alle 16.00):

- 1) dalle 7.30 alle 13.30
- 2) dalle 8.00 alle 14.00
- 3) dalle 8.30 alle 15.00
- 4) dalle 9.00 alle 15.30
- 5) dalle 9.30 alle 16.00;

Ricordata la peculiarità del servizio rivolto a bambini 0-6 anni, che richiede obbligatoriamente una costante presenza del personale educativo e insegnante anche nel rispetto di precisi vicoli di rapporto numerico;

Dato atto che, viste le esigenze di servizio, come da precedenti disposizioni interne del Settore ed accordi sindacali, sono attualmente in essere le seguenti disposizioni relativamente all'orario di lavoro dei dipendenti del Settore Servizi Scolastici con profilo di Educatore asilo nido ed Insegnante scuole dell'infanzia:

- a) il turno di servizio è fisso e non è prevista flessibilità;
- b) il plus orario può essere recuperato, con richiesta di permesso in IMOL, fino ad un massimo di 6 ore annue (C.C.D.I. siglato il 19/10/2001);
- c) in caso di permanenza in servizio per effettuare la gestione sociale è necessario effettuare una pausa di almeno 10 minuti.

Tanto sopra premesso, con riferimento al personale con profilo di Educatore asilo nido e di Insegnante scuole dell'infanzia, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, garantendo ai dipendenti una gestione flessibile - seppur in misura minima - dell'orario di lavoro, tenuto conto delle esigenze di servizio, **le parti concordano:**

1. i seguenti criteri per l'individuazione di una fascia temporale di flessibilità oraria di breve durata, in deroga al principio per cui il turno di servizio è fisso:
 - per il primo turno di servizio della mattina, che ha inizio alle ore 7.30, è prevista una fascia di flessibilità solo in anticipo sull'orario di inizio turno;

